



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'Azione di riduzione

Autore: Maria Monteleone | 03/08/2020



Quanto tempo ha l'erede legittimario per tutelare i propri diritti sull'eredità?

Il caso più ricorrente delle controversie in materia di eredità è quello in cui uno o più eredi ritengono di aver ricevuto meno di quanto spettasse loro per legge e alcuni familiari abbiano ingiustamente “avuto di più”. Ciò avviene perché il parente defunto ha disposto dei propri beni tramite testamento, favorendo alcuni eredi e

lasciando ad altri beni di minor valore. Oppure perché, per esempio, un figlio ha ricevuto diversi beni e denaro in donazione, quando il genitore era ancora in vita, e non può pretendere ulteriori diritti sull'eredità.

Ebbene, l'erede che veda lesa la propria quota di legittima a causa di donazioni o disposizioni testamentarie, può agire in giudizio per ripristinare la parte di eredità che gli spetta. L'azione in questione viene denominata **azione di riduzione**, volta, appunto, a ridurre le disposizioni lesive della quota di legittima per reintegrare la quota di successione spettante all'erede legittimario.

L'azione di riduzione è subordinata a determinate condizioni e deve essere esercitata entro determinati **termini di prescrizione**. Vediamo quali sono.

Azione di riduzione: cos'è

L'azione di riduzione è l'azione giudiziaria che viene utilizzata quando l'**erede legittimario** vede lesa il suo diritto di legittima a causa di disposizioni testamentarie o donazioni effettuate dal *de cuius*.

La riduzione può essere chiesta esclusivamente dagli **eredi legittimari** (o dai loro eredi ed aventi causa). Ricordiamo che gli eredi legittimari sono coloro ai quali la legge riserva di diritto una quota di eredità, della quale il *de cuius* non può disporre. Si tratta, in particolare, di:

- coniuge;
- figli (se questi non vogliono o non possono accettare, sono considerati eredi legittimari i loro figli, cioè i nipoti del defunto);
- ascendenti (genitori o nonni) se il *de cuius* muore senza lasciare figli o nipoti.

I soggetti sopra elencati hanno diritto ad una [quota di eredità](#). Ciò vuol dire che il *de cuius* può disporre del proprio patrimonio, ma rispettando le quote riservate agli eredi legittimari, così come previste dalla legge.

Quando la parte dell'eredità spettante per legge è stata intaccata per effetto delle **disposizioni testamentarie** o delle donazioni effettuate dal *de cuius*, l'erede legittimario può agire con l'azione di riduzione.

Azione di riduzione: condizioni

Affinchè possa essere esercitata l'azione di riduzione devono sussistere le seguenti condizioni:

- può agire in giudizio solo l'erede legittimario (o un suo erede o avente causa);
- il legittimario deve aver accettato l'**eredità con beneficio d'inventario** (vedi "[Come accettare l'eredità con beneficio di inventario](#)")
- il legittimario deve imputare alla sua quota i legati e le donazioni fatte dal defunto, sia dirette che indirette.

Azione di riduzione: prescrizione

L'azione di riduzione deve essere esperita entro il **termine di prescrizione di dieci anni**. Ciò vuol dire che l'erede legittimario ha la possibilità di tutelare i propri diritti sulla successione, citando in tribunale, entro dieci anni, gli altri eredi o soggetti che hanno beneficiato, tramite testamento o donazioni, del **patrimonio del defunto**.

Come si calcola il termine di dieci anni per l'azione di riduzione? La **decorrenza del termine di prescrizione** varia a seconda che la lesione della quota di legittima derivi da disposizioni testamentarie o da donazioni compiute in vita dal *de cuius*. Difatti, il termine di dieci anni decorre:

- dall'**apertura della successione**, se la lesione deriva da donazioni;
- dall'**accettazione dell'eredità**, se la lesione deriva da disposizioni testamentarie.

Se l'erede tenuto alla restituzione del bene lesivo della legittima lo ha venduto o donato a terzi, i legittimari possono agire contro questi ultimi per chiedere la **restituzione** dei beni immobili o beni mobili registrati, a condizione che:

- non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione;
- la sentenza di riduzione contro il donatario sia passata in giudicato;
- il patrimonio del donatario non appaia sufficiente a soddisfare le pretese dei legittimari;
- il terzo acquirente non abbia pagato l'equivalente in denaro del bene da

restituire.